

COMUNE DI CODIGORO

-Provincia di Ferrara-

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO **DEL SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO** **CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA** **O NATANTE.**

I N D I C E

Art. 1	Disciplina del servizio
Art. 2	Definizione del servizio
Art. 3	Condizioni di esercizio
Art. 4	Caratteristiche dei veicoli e dei natanti
Art. 5	Servizi sussidiari ed integrazione del trasporto di linea
Art. 6	Ambiti operativi territoriali
Art. 7	Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione
Art. 8	Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
Art. 9	Contenuti del bando
Art. 10	Commissione consultiva
Art. 11	Commissione di concorso per l'assegnazione di licenze e autorizzazioni
Art. 12	Attività della commissione di concorso e criteri preferenziali
Art. 13	Presentazione delle domande
Art. 14	Assegnazione e rilascio della licenza
Art. 15	Inizio del servizio
Art. 16	Effettuazione controlli
Art. 17	Trasferibilità del titolo autorizzatorio
Art. 18	Norme comportamentali
Art. 19	Interruzione del trasporto
Art. 20	Trasporto delle persone handicappate
Art. 21	Idoneità dei veicoli e loro sostituzione
Art. 22	Tariffe
Art. 23	Turni ed orari di servizio
Art. 24	Trasporto bagagli ed animali
Art. 25	Forza pubblica

Art. 26 Organico dei veicoli e dei natanti

Art. 27 Attività di controllo

Art. 28 Sanzioni

Art. 29 Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 30 Sospensione della licenza e dell'autorizzazione

Art. 31 Revoca della licenza e dell'autorizzazione

Art. 32 Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

Art. 33 Irrogazione delle sanzioni

Art. 34 Norme transitorie.

Art. 1
DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992 n. 21 con esclusione, pertanto, del servizio di noleggio con conducente svolto mediante autobus.

2. Ai servizi di cui al comma 1 si applica, inoltre, la disciplina derivante dai seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari:

- a) Legge 15 gennaio 1992 n. 21 (Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
- b) R.D. 18 giugno 1931 n. 773, art. 86;
- c) D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, artt. 19, punto 8), e 85;
- d) D.Lg. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
- e) D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- f) D.M. 19 novembre 1992 (Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio taxi);
- g) D.M. 15 dicembre 1992 n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);
- h) D.M. 20 aprile 1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura);
- i) Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- l) L.R. 1 dicembre 1979 n. 45, artt. 3 e 45;
- m) Deliberazione del Consiglio regionale n. 2009 del 31 maggio 1994 (Direttive per l'esercizio delle funzioni e criteri per la redazione dei regolamenti di esercizio dei servizi di taxi e di noleggio di autovettura con conducente);
- n) Statuto comunale;
- o) Provvedimento del Sindaco n. 5 del 17 giugno 1997 - prot. n. 13708, con il quale vengono attribuite - al Dirigente del Settore 2° "SERVIZI DEMOGRAFICI - ATTIVITA' PRODUTTIVE - POLIZIA MUNICIPALE" le competenze previste dal Decreto Legislativo N. 29/93 nonché dall'art. 6 della Legge n. 127/1997 in materia di rilascio di autorizzazioni nel rispetto dei criteri predeterminati dalla Legge e dai Regolamenti.

3. Per quanto applicabile in materia ed in quanto non contrastante con le disposizioni richiamate al presente articolo, vale ogni altra disposizione legislativa e regolamentare.

Art. 2
DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio taxi e dal servizio di noleggio con conducente anche con natante, così come definiti agli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 21 del 1992.
3. Il servizio di noleggio da banchina con conducente viene effettuato con natante in possesso dei requisiti richiesti per la navigazione in acque promiscue, iscritto nel registro tenuto dagli uffici marittimi della Capitaneria di Porto.
4. Tali servizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo nè periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure, nell'ambito di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli enti territoriali competenti, anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo, in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali e per le necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi o intermodali con i servizi di linea.

Art. 3

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. L'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità, rispettivamente, di apposita licenza e di autorizzazione, da rilasciarsi a persona fisica in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali, salvo il potere di conferimento delle licenze e delle autorizzazioni nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il servizio di taxi è esercitato direttamente dal suo titolare che può avvalersi, per lo svolgimento del servizio, di collaboratori familiari o, nei casi previsti dall'art. 10 della legge n. 21 del 1992, di sostituti temporanei alla guida.
3. Il servizio di noleggio con conducente può essere svolto direttamente dal suo titolare o a mezzo di collaboratori familiari, dipendenti e soci.
4. In ogni caso, il conducente del veicolo deve essere iscritto al ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21 del 1992.
5. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 21 del 1992, le figure giuridiche e le forme organizzative compatibili con l'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio sono le seguenti:
 - a) impresa individuale di taxi o di noleggio in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana e pertanto iscritta all'Albo di cui alla legge n. 443 del 1985 (art. 7, comma 1, lett. a, legge n. 21 del 1992);
 - b) impresa individuale di noleggio non in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana e pertanto non iscritta all'Albo di cui alla legge n. 443 del 1985, qualificandosi in tal caso come impresa privata di natura industriale o commerciale (art. 7, comma 1, lett. d, legge n. 21 del 1992);

c) società cooperativa di produzione e lavoro, a proprietà collettiva, cui sono conferiti nelle forme legali le licenze o le autorizzazioni ed i relativi veicoli, iscrivibile, sussistendone i requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana, nella sezione separata dell'Albo di cui alla legge n. 443 del 1985 (art. 7, comma 1, lett. b, legge n. 21 del 1992);

d) cooperativa di servizio, da costituirsi sotto forma di società consortile in forma cooperativa, a responsabilità limitata o illimitata, con mantenimento in capo ai singoli soci della titolarità della licenza o dell'autorizzazione nonché della qualità di titolari di impresa artigiana, industriale o commerciale, iscrivibile, sussistendone i requisiti

soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana, nella sezione separata dell'Albo di cui alla legge n. 443 del 1985 (art. 7, comma 1, lett. b, legge n. 21 del 1992);

e) cooperativa di servizio di natura consortile operante nel servizio taxi, assimilabile a quella di cui alla precedente lett. d) e, tuttavia, che si qualifica in quanto intestataria di licenze di esercizio plurimo o collettivo, acquisite sulla scorta del conferimento da parte dei soggetti associati delle singole licenze e dei relativi veicoli, con mantenimento in capo ai singoli soci della qualità di titolari di impresa artigiana, iscrivibile, sussistendone i requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana, nella sezione separata dell'Albo di cui alla legge n. 443 del 1985 (art. 7, comma 1, lett. b, legge n. 21 del 1992);

f) consorzi e società consortili in genere, anche in forma cooperativa, a responsabilità illimitata o limitata, costituiti in modo conforme all'art. 6 della legge n. 443 del 1985 ed obbligatoriamente iscritti alla sezione separata dell'Albo delle imprese artigiane, nonché società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, a responsabilità limitata e per azioni, ivi comprese le società con qualifica artigiana di cui all'art. 3 della citata legge.

6. Le licenze e le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo.

7. Debbono osservarsi le disposizioni in materia di divieto di cumulo di licenze ed autorizzazioni previste dall'art. 8, comma 2, della legge n. 21 del 1992.

8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di noleggio di autoveicolo con conducente, è obbligatoria la disponibilità di una rimessa, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 86 del R.D. n. 773 del 1931, fatte salve le esclusioni previste dall'art. 158 del relativo Regolamento di esecuzione.

8/b. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di noleggio di natante con conducente è obbligatoria la disponibilità di un pontile di attracco presso il quale il natante sosta ed è a disposizione dell'utenza.

9. E' fatto obbligo ai titolari delle attività di autoservizio pubblico non di linea di garantire l'osservanza delle norme previste a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa, garantendo inoltre, al personale addetto ai servizi, l'osservanza di turni di lavoro atti a consentire periodi di riposo effettivi ed adeguati.

Art. 4
CARATTERISTICHE DEI VEICOLI E DEI NATANTI

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge n. 21 del 1992, si provvede al rilascio, per ogni veicolo adibito al servizio di taxi, di un apposito contrassegno in metallo o altro materiale idoneo, da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore, recante le seguenti indicazioni:

- a) Comune di Codigoro e relativo stemma comunale;
- b) numero d'ordine progressivo;
- c) dicitura in colore nero "servizio pubblico".

2. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge n. 21 del 1992, si provvede, per ogni veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente, al rilascio di:

- a) un contrassegno con la dicitura "noleggio" da esporsi nel veicolo, all'interno del parabrezza anteriore e del lunotto posteriore, in modo visibile dall'esterno;
- b) un contrassegno in metallo o altro idoneo materiale, da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore, recante le seguenti indicazioni:

- Comune di Codigoro e relativo stemma comunale;
- numero d'ordine progressivo;
- dicitura in nero "NCC".

3. Il natante adibito al servizio di noleggio "da banchina" con conducente, oltre alle caratteristiche tecniche previste dal Codice della Navigazione nonché dalle leggi vigenti, deve svolgere il servizio di che trattasi servendosi di un pontile di attracco, individuato dal richiedente l'autorizzazione, da indicarsi nella licenza di esercizio.

4. In relazione all'art. 2 del D.M. 19 novembre 1992, che attua l'art. 12, comma 6, della legge n. 21 del 1992, non sono previsti e pertanto consentiti, fasce, stemmi o scritte sulle fiancate dei veicoli adibiti al servizio di taxi, fatti salvi quanto previsto al comma 1 e l'insegna relativa al servizio di "radio taxi".

5. Si applicano ai veicoli adibiti a taxi ed a noleggio con conducente le disposizioni previste dal D.M. 15 dicembre 1992 n. 572 in materia di disposizioni antinquinamento.

Art. 5
SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

1. Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati nel servizio di taxi o di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente, approvato dall'ente concedente il servizio di linea, nel quale siano disciplinate le condizioni, i vincoli e le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 6
AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI

1. I titolari di licenza di taxi e di autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, nazionale ed in quello degli Stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio è effettuato con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione, qualunque sia la destinazione, fermo restando che la prestazione del servizio di taxi oltre il territorio comunale è facoltativa.

3. E' consentito l'accesso al servizio anche al di fuori dei luoghi di stazionamento (piazza o altro luogo pubblico per i taxi, rimessa per il noleggio con conducente, esclusi i natanti per i quali è obbligatorio il

pontile d'attracco), con richiesta a vista o con altro mezzo di comunicazione.

Il Comune di Codigoro provvede ad adeguare la propria normativa sulla circolazione stradale e la relativa segnaletica al fine di migliorare l'utilità dell'utenza e la fluidità del servizio, fermo restando la sicurezza del traffico. Gli spazi su suolo pubblico destinati allo stazionamento possono essere utilizzati nel caso in cui non venga espletato il servizio di taxi, dai veicoli adibiti a noleggio con conducente.

4. L'ente statale di navigazione marittima - Capitaneria di Porto - è l'organo competente per il rilascio della patente ed il controllo del servizio oltre il confine territoriale del Comune di Codigoro, in acque promiscue e/o marittime. L'ente regionale di navigazione interna - ARNI - è l'organo competente per la disciplina e la sicurezza della navigazione in acque interne. E' compito del Comune di Codigoro dar corso ad eventuali procedure con i due Enti pubblici indicati, al fine di permettere il corretto esercizio del servizio di che trattasi.

Art. 7
REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

1. Possono essere titolari di licenza per l'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente tutte le persone fisiche appartenenti agli Stati della Comunità Economica Europea, a condizione di reciprocità.

Art. 8
CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono assegnate a sèguito di espletamento di pubblico concorso per titoli, ai soggetti

iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge n. 21 del 1992.

2. Il concorso è indetto dal Dirigente del Settore II°- Attività Produttive, entro sessanta giorni dalla data alla quale si sono rese disponibili, a sèguito di rinuncia, decadenza, revoca o per aumento del contingente numerico, una o più licenze o autorizzazioni.

3. Del relativo bando è data notizia anche mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o, alternativamente, di una sola autorizzazione per ogni bando.

5. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione al ruolo di qualsiasi Provincia o di qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea.

Art. 9 CONTENUTI DEL BANDO

1. I contenuti obbligatori del bando per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni, sono i seguenti:

- a) numero e tipo delle licenze e delle autorizzazioni da assegnare;
- b) indicazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) termine entro il quale dovrà essere riunita la competente Commissione per l'esame delle domande pervenute.

Art. 10 COMMISSIONE CONSULTIVA (art. 4 -4° comma- L. 15/1/1992, n. 21)

1. E' nominata, con provvedimento del Sindaco, la commissione consultiva per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto persone non di linea, i cui componenti sono così designati:

- a) Sindaco o suo Delegato, con funzioni di Presidente;
- b) un esperto nominato dalla Giunta Comunale;
- c) due componenti nominati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale;
- d) un componente nominato dalle associazioni degli utenti e dei consumatori presenti a livello locale.

2. Per ogni componente effettivo sono nominati, con la stessa procedura, i rispettivi supplenti i quali partecipano alle sedute della commissione in caso di impedimento del titolare.

3. La commissione di cui al comma 1 dura in carica quattro anni a decorrere dalla data in cui è stata istituita.

4. I componenti la commissione possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o per iniziativa dell'ente o dell'organizzazione che li ha designati.
5. Funge da segretario della commissione un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla sesta, designato dal Dirigente del Settore II°- Attività Produttive.
6. La commissione opera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e si esprime validamente con la metà più uno dei presenti.
7. L'astensione equivale a voto contrario ed in caso di parità prevale il voto del presidente.
8. Il membro di commissione che, senza giustificato motivo, non intervenga alle sedute della commissione per due volte consecutive, decade dall'incarico e la commissione continua ad operare validamente, fatta salva la nomina del sostituto.
9. La fissazione dell'ordine del giorno e la convocazione della commissione spettano al presidente che vi è in ogni caso tenuto su richiesta di convocazione, articolata per argomenti, inoltrata da almeno due componenti la commissione stessa.
10. Spetta alla commissione :
 - a) elaborare studi e proposte, di carattere generale o particolare, comunque attinenti alla disciplina ed alle problematiche del settore degli autoservizi pubblici non di linea, da sottoporre al comune, alla provincia ed, eventualmente, alla regione di competenza;
 - b) formulare proposte relative all'organico comunale delle licenze e delle autorizzazioni da destinare al servizio di taxi e di noleggio con conducente;
 - c) esprimere parere, obbligatorio ma non vincolante, sui provvedimenti comunali con i quali è fissato l'organico di cui alla lett. b) del presente comma;
 - d) avanzare proposte in materia di tariffe per l'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente;
 - e) esprimere parere, obbligatorio ma non vincolante, sui provvedimenti comunali con i quali sono fissate le tariffe di cui alla lett. d) del presente comma.

Art. 11

COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

1. Per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni che si rendono disponibili a seguito di rinuncia, decadenza, revoca o per aumento del contingente numerico, il Sindaco nomina un'apposita commissione di concorso così composta:
 - a) dirigente o funzionario del Settore II°- Attività Produttive, che la presiede;
 - b) due esperti in materia, eventualmente da individuarsi anche nell'ambito dello stesso Settore II°- Attività Produttive - o di altri Settori comunali.
2. Per ogni componente effettivo sono nominati i rispettivi supplenti, i quali partecipano alle sedute della commissione in caso di impedimento del titolare.

3. Il presidente provvede alla convocazione della commissione nel rispetto del termine di cui all'art. 9, lett. d).
4. La commissione opera validamente con la presenza di tutti i suoi componenti.
5. Funge da segretario della commissione un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla sesta, designato dal Dirigente del Settore II°- Attività Produttive.

Art. 12

ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO E CRITERI PREFERENZIALI

1. La commissione di concorso valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente, le quali sono dichiarate ammissibili se presentate in conformità alle modalità stabilite all'art. 13.
2. La commissione di concorso provvede inoltre a stabilire una graduatoria fra le domande dichiarate ammissibili, distintamente per il servizio di taxi e per il servizio di noleggio con conducente, sulla base dei seguenti titoli preferenziali:
 - a) avere svolto il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di almeno sei mesi continuativi, oppure avere esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di collaboratore familiare, dipendente o socio, in impresa di noleggio, per analogo periodo, in entrambi i casi, con riferimento ad imprese operanti nell'ambito del territorio comunale sulla base di specifica licenza o autorizzazione d'esercizio;
 - b) in subordine, avere svolto l'attività per analogo periodo in imprese di trasporto persone operanti in altro Comune del territorio nazionale o in altro Stato della Comunità Economica Europea;
 - c) nell'ambito dei requisiti di cui alle precedenti lett. a) e b) è data preferenza, in caso di parità, ai soggetti che abbiano esercitato, in qualità di sostituti, collaboratori familiari, dipendenti o soci, per il periodo più lungo, anche se non continuativo, pur se inferiore a sei mesi;
 - d) in assenza dei requisiti di cui alle precedenti lett. a), b) e c), costituiscono titoli preferenziali, rispettivamente:
 - il non essere mai incorso in infrazioni alle norme sulla circolazione stradale;
 - l'età anagrafica più elevata.
3. Non costituisce, in ogni caso, titolo preferenziale la residenza del soggetto concorrente.
4. La graduatoria formulata dalla commissione di concorso è affissa all'Albo Pretorio del Comune per almeno trenta giorni ed è contestualmente inviata all'organo competente al rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, cui spetterà di definire comunque tutti i procedimenti avviati con la presentazione delle domande di assegnazione, mediante apposita comunicazione ai soggetti concorrenti.
5. La graduatoria di cui al comma 4 ha validità di un anno a decorrere dalla data alla quale è approvata dalla commissione, salvo che per effetto delle avvenute assegnazioni non si esaurisca prima di tale termine, nel qual caso, in presenza di ulteriori disponibilità di licenze e di autorizzazioni, si procede all'emanazione di nuovo bando.

6. Qualora, dopo l'emanazione del bando, dovessero determinarsi nuove disponibilità di licenze e di autorizzazioni, in aggiunta a quelle espressamente previste nel bando stesso, si procede direttamente alla loro assegnazione sino ad esaurimento della graduatoria, semprechè valida.

7. Nel caso in cui, a sèguito di emanazione del bando, non siano presentate domande, si provvede alla ripetizione dello stesso entro i dodici mesi successivi e così di sèguito, sino a completa assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni disponibili.

Art. 13 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per l'assegnazione delle licenze di taxi e delle autorizzazioni di noleggio con conducente sono presentate al Sindaco, secondo le modalità prescritte dalla legge vigente in materia, nel rispetto dei termini e delle altre eventuali modalità previste dall'apposito bando, indicando generalità del richiedente, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza.

2. Le domande di cui al comma 1 debbono inoltre indicare, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento dell'attività ed essere comunque corredate con la seguente documentazione:

a) valido certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti, in originale o in copia autenticata;

b) idonea documentazione, in originale o copia autenticata, rilasciata da uffici pubblici ed, eventualmente, da privati a diretta conoscenza dei fatti, anche sotto forma di dichiarazione prodotta nelle forme previste dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15, atta a comprovare il possesso dei requisiti che costituiscono titolo preferenziale ai sensi dell'art. 12;

c) valida certificazione medica, attestante che le persone interessate alla guida del veicolo non sono affette da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente;

d) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio.

Art. 14 ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA

1. All'assegnazione ed al rilascio della licenza per il servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente provvede, tenuto conto della graduatoria di merito approvata dalla commissione di concorso, il Dirigente del Settore II°- Attività Produttive.

2. Ai fini del rilascio della licenza o dell'autorizzazione di cui al comma 1, il soggetto interessato dovrà comunque dimostrare di essere in possesso di ogni altro requisito richiesto dalle norme vigenti, in particolare:

a) dei titoli obbligatoriamente previsti per la guida del veicolo secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada;

b) per le imprese già esercenti l'attività, dell'iscrizione al Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio o, per le imprese artigiane, all'apposito Albo previsto dalla legge n. 443 del 1985;

c) della proprietà o comunque, di avere la piena disponibilità, anche con contratto di leasing, del veicolo per il quale è rilasciata la licenza o l'autorizzazione all'esercizio;

d) di disporre, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di noleggio di autovettura con conducente, di rimessa o di altro spazio atto a consentire il ricovero del veicolo fuori servizio; in caso di noleggio di natante con conducente occorre comprovare la disponibilità di un pontile di attracco mediante esibizione di regolare documentazione. Tale pontile dovrà essere opportunamente attrezzato per l'imbarco dei passeggeri.

e) di non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno cinque anni.

3. Costituiscono in ogni caso impedimenti soggettivi al rilascio della licenza per il servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio:

a) l'essere incorso in condanne a pene comportanti l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e segg. del codice penale;

b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;

c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;

d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza o autorizzazione disposti dal Comune nel quale la domanda è stata presentata;

e) l'essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione.

4. Sono fatte salve le disposizioni previste dagli artt. 86 e 121 del R.D. n. 773 del 1931 in materia di rimesse e di iscrizione al registro dei mestieri ambulanti in qualità di conduttore.

Art. 15

INIZIO DEL SERVIZIO

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o dell'acquisizione della stessa per atto tra vivi o per causa di morte, il soggetto interessato deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro sei mesi da tale evento, provvedendo a porre in essere tutti gli adempimenti necessari.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori sei mesi ove il soggetto interessato dimostri di non avere la disponibilità del veicolo per cause ad esso non imputabili.

Art. 16
EFFETTUAZIONE CONTROLLI

1. Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a rinnovo quinquennale, al fine di accertare la permanenza in capo al titolare dei requisiti soggettivi previsti dalle leggi e dal presente regolamento.
2. La licenza e l'autorizzazione possono essere revocate o dichiarate decadute anche prima del suddetto termine ove ne ricorrano gli estremi ai sensi delle norme vigenti e del presente regolamento.

Art. 17
TRASFERIBILITA' DEL TITOLO AUTORIZZATORIO

1. La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto dell'azienda e sono trasferibili per atto tra vivi, su richiesta del titolare, ad altro soggetto in possesso dei necessari requisiti, quando il titolare stesso si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 9, comma 1, della legge n. 21 del 1992, ovvero:
 - a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 9, comma 2, della legge n. 21 del 1992 ed inoltre, qualora l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata massima di due anni, ferma restando la facoltà di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 21 del 1992 per gli eredi dei titolari dell'attività di taxi.
3. L'esercizio provvisorio dell'attività mediante sostituti iscritti al ruolo trova applicazione anche nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare, fatto salvo il mantenimento in capo allo stesso dei requisiti di idoneità morale per i quali non è ammessa alcuna deroga.
4. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione, nel caso di trasferimento della licenza per atto tra vivi, oppure gli eredi o i loro legittimi rappresentanti, nel caso di trasferimento della licenza per causa di morte, debbono inoltrare, ai fini della voltura del titolo autorizzatorio, apposita domanda al Sindaco comprovando, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria ed il consenso degli eredi.
5. Contestuale domanda di rilascio della licenza o dell'autorizzazione deve essere inoltrata dal soggetto al quale si intende trasferire il titolo, il quale dovrà dare dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.
6. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione di cui era precedentemente titolare:
 - a) non può essere assegnata, nello stesso Comune o in altro Comune, altra licenza o autorizzazione per concorso pubblico;

b) non può essere trasferita, nello stesso Comune o in altro Comune, altra licenza o autorizzazione, per atto tra vivi o per causa di morte, prima che sia decorso un periodo di cinque anni dal trasferimento della prima.

7. La condizione di cui al comma 6 è accertata, per i Comuni diversi da quello procedente, mediante dichiarazione dell'interessato da effettuarsi ai sensi della legge n. 15 del 1968.

Art. 18

NORME COMPORTAMENTALI

1. Nell'esercizio dell'attività debbono essere osservati i seguenti obblighi:

- a) prestare il servizio con regolarità;
- b) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- c) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi o altro sistema, la condizione di taxi libero o occupato;
- d) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- f) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria del veicolo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore;
- g) consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo, salvo che non si renda possibile la sua sollecita restituzione;
- h) tenere a bordo del veicolo copia del regolamento comunale ed esibirla a chi ne faccia verbale richiesta;
- i) conservare a bordo del veicolo i documenti che legittimano l'esercizio dell'attività.

2. E' fatto divieto di:

- a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- b) deviare dal percorso più breve, salvo comprovabili cause di forza maggiore;
- c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dall'applicazione della tariffa o pattuiti;
- d) adibire alla guida del veicolo conducenti non iscritti al ruolo di cui alla legge n. 21 del 1992;
- e) utilizzare per lo svolgimento del servizio un veicolo diverso da quello autorizzato;
- f) esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme stabilite dal Comune.

3. Sono comunque a carico dei titolari della licenza o dell'autorizzazione e dei conducenti dei veicoli le responsabilità penali, civili ed amministrative previste dalle norme vigenti.

Art. 19
INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare soltanto l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 20
TRASPORTO DELLE PERSONE HANDICAPPATE

1. Il conducente del veicolo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e per la sistemazione degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. La prestazione dei servizi di taxi e di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
3. I veicoli in servizio di taxi e di noleggio con conducente appositamente attrezzati debbono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 21
IDONEITA' DEI VEICOLI E LORO SOSTITUZIONE

1. Fatta salva la verifica circa l'idoneità del veicolo prevista in capo agli organi della M.C.T.C., è compito della Polizia Municipale di accertare la sussistenza delle necessarie condizioni di manutenzione, di conservazione e di decoro del veicolo adibito al servizio di taxi e di noleggio con conducente.
2. Ove sia riscontrata la carenza delle condizioni di cui al comma 1, la Polizia Municipale provvede a darne segnalazione al Dirigente del Settore II°- Attività Produttive, che dispone - previa diffida - la sospensione della licenza o dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 30.
3. E' sempre autorizzata, su richiesta dell'interessato, la sostituzione del mezzo con altro idoneo.

Art. 22
TARIFFE

1. Le tariffe per l'esercizio del servizio di taxi sono stabilite dalla Giunta comunale, su proposta della commissione consultiva di cui all'art. 10, in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (spese assicurative, di carburante, di manutenzione, di personale, d'ammortamento e di remunerazione del capitale investito), nonché sulla base di eventuali disposizioni provinciali in materia.
2. La tariffa di cui al comma 1 è a base multipla per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano.

3. Le tariffe per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono fissate entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla Giunta comunale su proposta della commissione consultiva di cui all'art. 10, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.M. 20 aprile 1993.

4. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con taxi o con noleggio con conducente, si applicano, di norma, per ciascun utente, le tariffe in vigore per i servizi di trasporto di linea.

Art. 23

TURNI ED ORARI DI SERVIZIO

1. Il servizio di taxi è regolato, di norma, sulla base di turni ed orari stabiliti in via autonoma dalla categoria.

2. In caso di gravi disservizi, i turni e gli orari di cui al comma 1 sono stabiliti dal Sindaco.

Art. 24

TRASPORTO BAGAGLI ED ANIMALI

1. E' obbligatorio il trasporto dei bagagli a sèguito del passeggero, semprechè trattasi di effetti personali di limitato ingombro, alle condizioni tariffarie stabilite ai sensi dell'art. 22.

2. E' inoltre obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani, muniti di museruola, accompagnatori di persone non vedenti, mentre è facoltativo il trasporto di animali al di fuori di tale specifica fattispecie.

Art. 25

FORZA PUBBLICA

1. E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato ai sensi del comma 1 avviene ai sensi delle vigenti norme di legge.

Art. 26

ORGANICO DEI VEICOLI E DEI NATANTI

1. L'organico dei veicoli regolarmente istituito ed approvato alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è il seguente:

a) **servizio di taxi con autovettura**: n. 2 licenze corrispondenti ad altrettanti veicoli;

b) **servizio di noleggio con conducente mediante autovettura o natante**: n. 9 autorizzazioni corrispondenti ad altrettanti mezzi.

2. L'organico di cui al comma 1 è modificabile:

a) per adeguamento al fabbisogno teorico determinato per il Comune dalla Provincia;

b) a sèguito di dimostrate variazioni di uno o più parametri caratteristici generatori di domanda o a dimostrate particolari condizioni di organizzazione e di svolgimento dei servizi influenti sull'offerta (durata media degli spostamenti, durata media dei turni di servizio o altro) e, più in generale, a sèguito di altre variabili socio-economiche-territoriali concorrenti, secondo la metodologia di riferimento, alla determinazione del fabbisogno di cui alla lett. a);

c) per ogni altra dimostrata esigenza di adeguamento dell'organico che non possa convenientemente risultare dalla metodologia e dai criteri definiti in sede provinciale.

3. L'organico di cui al comma 1 è unicamente riferibile ad autovetture e natanti e ad un corrispondente numero di licenze e autorizzazioni.

4. Le modifiche di organico sono approvate dal Consiglio comunale, sentita la commissione consultiva di cui all'art. 10 e sono sottoposte all'approvazione della Provincia ai sensi della L.R. n. 45 del 1979.

Art. 27

ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. L'attività di controllo, in ordine all'osservanza del presente regolamento e delle altre disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'esercizio del servizio pubblico non di linea, è svolta dalla Polizia Municipale e, per la navigazione in acque promiscue, dalla Capitaneria di Porto e dall'ARNI; circa la disciplina e la sicurezza, secondo le rispettive competenze.

Art. 28

SANZIONI

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o non sia soggetto a più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

a) con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 29;

b) con le sanzioni amministrative di tipo accessorio della sospensione o della revoca della licenza o dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 30 e 31.

2. L'esercizio dell'attività effettuato in connessione con la sospensione o la revoca della licenza o dell'autorizzazione è abusivo a tutti gli effetti.

Art. 29

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 106 e 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e dell'art. 10 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente regolamento è così punita:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 500.000 per la violazione all'art. 4, commi 1 e 2, salvo che la mancanza dei contrassegni non sia imputabile a volontà dell'interessato, per l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 18 e per le violazioni all'art. 20, commi 1 e 2;

b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000 per la violazione all'art. 3, comma 2;

c) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 2.000.000 per le violazioni agli artt. 3, comma 1 e 22;

d) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 2.000.000 per ogni altra violazione.

2. La sanzione è applicata dal Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione, salva l'obblazione a norma delle vigenti disposizioni.

3. La Giunta comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 30

SOSPENSIONE DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La licenza e l'autorizzazione comunale d'esercizio sono sospese, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

a) ripetuta violazione, per almeno tre volte nell'arco dell'anno solare, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 29;

b) utilizzo di veicoli diversi da quelli autorizzati;

c) affidamento della guida del veicolo a conducenti non iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21 del 1992;

d) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti;

e) inosservanza delle tariffe stabilite.

2. Il periodo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione è stabilito tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

3. La sospensione è disposta dal Dirigente del Settore II°- Attività Produttive.

Art. 31

REVOCA DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La licenza e l'autorizzazione comunale d'esercizio sono revocate nei seguenti casi:

a) perdita, anche parziale, dei requisiti di idoneità morale e professionale;

- b) cessione della licenza o dell'autorizzazione in violazione alle norme contenute nell'art. 17;
 - c) ripetuta inottemperanza ai provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 30.
2. La revoca è disposta dal Dirigente del Settore II°- Attività Produttive.

Art. 32

DECADENZA DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La licenza e l'autorizzazione comunale d'esercizio sono dichiarate decadute nei seguenti casi:
- a) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
 - b) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 15;
 - c) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 15 o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 17;
 - d) per alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
 - e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a sei mesi.
2. La decadenza è dichiarata dal Dirigente del Settore II°- Attività Produttive.

Art. 33

IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni debbono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla legge n. 689 del 1981 e successive modificazioni.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza o all'autorizzazione.

Art. 34

NORME TRANSITORIE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate.
2. E' disposta la conversione delle licenze per il servizio taxi e delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di renderle conformi alle norme vigenti.
3. Le modalità ed i tempi di conversione sono stabiliti dal Dirigente del Settore II°- Attività Produttive mediante apposito avviso pubblico.

* * *